

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse

**Ufficio Stato Giuridico e Trattamento
Economico del Personale**

Ai Direttori/Dirigenti delle Unità
Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia
Ulteriori indicazioni operative

1. Premessa

In riferimento a quanto indicato nelle circolari CNR n. 11/2010 e n. 21/2010 si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari n. 1/2011/DFP del 23/02/2011 (All. 1) e n. 4/2011/DFP del 18/03/2011 (All. 2) ha fornito ulteriori indicazioni operative relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici riguardanti le assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. La responsabilità per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.

Rimane valido quanto comunicato con circolare CNR n. 21/2010 riguardo la responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio on line del certificato di malattia, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il

dipendente interessato presenterà l'attestazione e il certificato alla Struttura di appartenenza, secondo le modalità tradizionali.

Ai fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, le Strutture CNR signaleranno via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo del certificato inviato con modalità telematica.

E' confermata, sino all'attuazione delle idonee soluzioni discusse nell'ambito del tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, l'eccezione prevista per i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi *post* ricovero. Tali documenti continuano ad essere rilasciati al dipendente in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa.

L'utilizzo della modalità telematica di trasmissione della certificazione non è, altresì, obbligatoria per i medici liberi professionisti.

Negli ultimi due casi sopra citati le Strutture CNR non devono effettuare alcuna comunicazione concernente la ricezione della documentazione cartacea, in luogo del certificato telematico, all'azienda sanitaria competente.

3. Oneri e vantaggi per il lavoratore

Il dipendente dovrà fornire al medico curante, nel corso della visita, la propria tessera sanitaria da cui è desumibile il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato alla Struttura di appartenenza.

Il dipendente, inoltre, dovrà richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf al proprio indirizzo e-mail.

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del dipendente di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla Struttura di appartenenza entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Il dipendente dovrà comunque comunicare alla Segreteria della Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali.

Il dipendente può prendere visione, ed eventualmente stampare, il proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del

certificato fornitogli dal medico. Previa registrazione sul sito dell'INPS sarà, inoltre, possibile prendere visione dei propri certificati e dei relativi attestati di malattia o chiederne l'invio automatico al proprio indirizzo e-mail.

**IL DIRIGENTE a.i.
(Dr. Alessandro Preti)**